Legge regionale 8 aprile 1986, n. 13.

Intervento a sostegno della realizzazione di due gare di Coppa Europa di sci e di una gara di Coppa del Mondo di sci, nel comprensorio sciistico del Civetta (BL).

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1 Finalità

La Regione del Veneto, ai fini di agevolare l'effettuazione di gare di sci di Coppa d'Europa e del Mondo sulla zona montana ricadente nel comprensorio sciistico del Civetta, in considerazione della loro importanza per il rilancio sportivo, turistico ed economico delle località interessate e del Veneto in generale, contribuisce con la somma di lire 100 milioni alle spese del Comitato organizzatore delle manifestazioni, che si terranno in Comune di Zoldo Alto nei mesi di gennaio e febbraio 1986.

Art. 2

Concorso regionale nelle spese

Il contributo è corrisposto in unica soluzione al Comune di Zoldo Alto (BL), con deliberazione della Giunta regionale, previo accertamento e dimostrazione da parte del Comune delle spese sostenute dal Comitato organizzatore per la realizzazione delle manifestazioni e comunque fino a concorrenza delle stesse nel limite massimo fissato.

Art. 3

Disposizioni finanziarie

All'onere di lire 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'articolo 19 - quinto comma - della vigente legge regionale di contabilità, mediante riduzione di pari importo del fondo globale per le spese correnti iscritto al cap. 80210 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1986 è istituito il cap. 73070 (Tit. 09 - Cat. 04 - Sez. 01 - cod. ISTAT 2.1.1.62.2.06.09) denominato «Intervento a sostegno della realizzazione di gare di Coppa Europa e di Coppa del Mondo di sci nel comprensorio sciistico del Civetta» dotato di uno stanziamento di lire 100 milioni per competenza e per cassa.

Art. 4

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 aprile 1986

Bernini